

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A

(Riunione del Consiglio Federale del 16 – 17 luglio 2002)

Il Consiglio Federale ha preso atto della conformità ai principi dello Statuto Federale delle seguenti modifiche apportate ai Regolamenti della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti.

REGOLAMENTO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C

VECCHIO TESTO

Art. 38

Limitazione al tesseramento calciatori

1. Ogni società non può tesserare, a titolo di 1. trasferimento temporaneo o in conseguenza di cessione temporanea di contratto, più di sei calciatori senza limiti di età.

NUOVO TESTO

Art. 38

Limitazioni al tesseramento calciatori

ABROGATO

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO

Art. 10

Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza, composto dal 1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente della Lega, dai Vice Presidenti e da Presidente e dai Vice Presidenti della Lega, da tre Presidenti di Comitato o Divisione eletti, su un componente del Consiglio Direttivo del

NUOVO TESTO

Art. 10

Il Consiglio di Presidenza

proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo con incarico annuale, attende alla conduzione operativa della Lega, per garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della Lega e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario. Il Consiglio di Presidenza predispone inoltre il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo, con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Il Consiglio di Presidenza adempie, infine, alle altre incombenze devolute dal presente Regolamento.

Comitato Interregionale, da questo indicato, e da tre Presidenti di Comitato Regionale o Divisione, nominati dal Presidente di Lega e ratificati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio di Presidenza, nominato annualmente, attende alla conduzione operativa della Lega, per garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della Lega e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario. Il Consiglio di Presidenza predispone inoltre il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo, con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Il Consiglio di Presidenza adempie, infine, alle altre incombenze devolute dal presente Regolamento.

2. OMISSIS

2. INVARIATO

3. OMISSIS

3. INVARIATO

Art.11

Art.11

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Lega, dai Vice Presidenti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni.

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti del Comitato Interregionale, dei Comitati Regionali e delle Divisioni.

2. OMISSIS

2. INVARIATO

3. OMISSIS

3. INVARIATO

4. OMISSIS

4. INVARIATO

5. OMISSIS

5. INVARIATO

Art. 14

Struttura e funzioni

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. Sono Organi del Comitato:

- l'Assemblea;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- la Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- la Consulta.

a) L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, al termine di ogni biennio; essa è convocata in via straordinaria - con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Lega - allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto aderenti al Comitato. E' di competenza dell'Assemblea esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato. L'Assemblea quadriennale, o straordinaria elettiva, da convocare almeno dieci giorni prima dell'Assemblea della Lega, elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori, nonché propone indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., fino a due candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega e una candidatura per l'elezione del Presidente della Lega. In tale occasione l'Assemblea è chiamata anche a designare i Delegati collettivi, effettivi e supplenti, in rappresentanza delle società aderenti al Comitato nelle Assemblee della F.I.G.C. e della Lega. Hanno diritto di partecipare

Art. 14

Struttura e funzioni

1. INVARIATO

2. INVARIATO

3. Sono Organi del Comitato:

- l'Assemblea;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- la Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- la Consulta.

a) INVARIATO

all'Assemblea:

- i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
- i Componenti il Collegio dei Revisori del Comitato;
- i Delegati delle società aderenti al Comitato.

Hanno diritto di voto soltanto le società che hanno portato a termine gli ultimi tre Campionati consecutivi. Può essere conferita delega di rappresentanza scritta, da parte del legale rappresentante delle società, anche ad un Delegato di altra società avente diritto di voto; ciascun Delegato non può comunque essere portatore di più di due deleghe, oltre a quella della propria società.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'attività Interregionale.

Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di assemblea valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8.

- b) Il Presidente nomina il Segretario del Comitato; rappresenta il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale ad ogni effetto ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile. E' eletto in prima votazione il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi e, in seconda eventuale votazione, il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, scelto fra i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletto dallo stesso su proposta del Presidente. In caso di impedimento o di assenza anche del Vice Presidente le funzioni di Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari
- b) INVARIATO

anzianità, dal Consigliere più anziano di età. In caso di vacanza della carica di Presidente del Comitato o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

c) La Presidenza, composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, dal Vice Presidente e da due Consiglieri designati a turno dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni stagione sportiva, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il conto economico annuale di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Essa dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni della Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da nove Consiglieri eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti espressi; essi restano in carica per un quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli

c) INVARIATO

d) INVARIATO

1. INVARIATO

indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;

2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;

2. INVARIATO

3. convoca l'Assemblea;

3. INVARIATO

4. approva il conto economico annuale di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;

4. INVARIATO

5. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui delle tasse e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla stessa;

5. INVARIATO

6. ratifica la nomina del Segretario fatta dal Presidente del Comitato, dandone comunicazione alla Lega;

6. INVARIATO

7. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione alle cariche federali proposte dall'Assemblea del Comitato;

7. INVARIATO

8. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, la candidatura per l'elezione di un Revisore della Lega;

8. INVARIATO

9. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza.

9. INVARIATO

10. Su segnalazione del Presidente del Comitato, indica un proprio componente eletto per la proposta di nomina, da parte del Presidente di Lega, a membro del Consiglio di Presidenza della L.N.D. Tale componente non può ricoprire, pertanto, altri incarichi in seno al Comitato.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio di Presidenza della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio di Presidenza della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a

nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

e) Il Collegio dei Revisori, composto da due Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico e rieleggibili, nonché da un Componente effettivo designato dal Consiglio di Presidenza della Lega, esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria del Comitato. Vengono eletti Componenti effettivi i due candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; il Presidente è eletto dai Componenti effettivi del Collegio, al proprio interno, nella prima riunione utile. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del conto economico annuale di previsione, delle eventuali variazioni e del conto consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso il Comitato può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal

nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

e) INVARIATO

f) INVARIATO

Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente dello stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2002

IL SEGRETARIO
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro